

Sent. 5900/2012
Com. 2725/2012
Rep. 4668/2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA

sez. X civile

in persona del giudice unico

dr. Letizia Caliento

SENTENZA

nella causa di 1° grado iscritta al n. 21767 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2006 e vertente

tra

Zardo Fulvio, Zardo Giobbe in proprio e n.g. di l.r.p.t. dello Studio Legale Associato Fulvio Zardo e Giobbe Zardo elettivamente domiciliati in Roma Via C. Mirabello, 17 presso il loro studio, rappresentati e difesi da se stessi

ATTORI

e

[redacted] s.p.a. Direzione e Coordinamento di [redacted] - già [redacted] s.p.a., in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma [redacted] presso lo studio dell'Avv. [redacted] che la rappresenta e difende per delega in atti

CONVENUTA

nonché

[redacted], in persona del l.r.p.t., é elettivamente domiciliata in Roma Via [redacted] presso lo studio dell'Avv. [redacted] che la rappresenta e difende per delega in atti

CONVENUTA - TERZA CHIAMATA

OGGETTO: somministrazione

CONCLUSIONI

Come da relativo verbale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato gli Avv.ti Fulvio e Giobbe Zardo convenivano in giudizio [REDACTED] s.p.a. [REDACTED] per sentirla condannare al risarcimento del danno per €. 20.000.000. Premettevano di aver sottoscritto con [REDACTED] proposta di contratto per la linea telefonica dello studio. Al fine di consentire l'allaccio di essa, si aveva una sospensione del servizio che però si protraveva per ben più delle due ore previste. Richiesto l'intervento di [REDACTED] questa si impegnava a trasferire le chiamate in entrata su un cellulare. Anche in tal caso si verificavano non pochi inconvenienti ed anzi la [REDACTED] dopo l'inutile tentativo di conciliazione addebitava sul c/c degli attori la somma di €. 125,04 per il servizio prestato.

Si costituiva [REDACTED] che, eccependo preliminarmente l'incompetenza del giudice adito, chiedeva il rigetto dell'avversa domanda. Precisava di essere solo usufruttuaria delle infrastrutture per l'utilizzo della linea telefonica, di proprietà di [REDACTED] [REDACTED] che, pertanto, deve intervenire in caso di guasto. [REDACTED], in adempimento dei propri obblighi, comunicava l'accaduto e inviava un proprio tecnico a verificare che quanto occorso fosse da ascrivere effettivamente a problemi sulle infrastrutture e non sulle apparecchiature. Considerato che non poteva essere ascritta a [REDACTED] alcuna responsabilità, quest'ultima chiedeva di poter chiamare in causa [REDACTED], comunque contestava anche la fondatezza della domanda per aver, tra l'altro, fornito subito un servizio di supporto che non giustificava la richiesta di danni patrimoniali.

Si costituiva [REDACTED] chiedeva che, preliminarmente fosse dichiarata l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione, nel merito il rigetto di essa per la sua infondatezza; in subordine che fosse dichiarata la responsabilità solo di [REDACTED]

Espletata l'attività istruttoria ammessa, la causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda di parte attrice è fondata e nei limiti di seguito specificati deve essere accolta.

Parte attrice è riuscita a dimostrare di aver subito non pochi disagi a seguito del disservizio creatosi il 16/1/2006. Tali disagi conseguenti alla cessione della linea telefonica da [redacted] a [redacted] sono consistiti nell'impossibilità per l'utente di ricevere con regolarità il servizio telefonico concordato con [redacted] e di risolvere validamente ed efficacemente i problemi insorti mediante il ricorso al cellulare fornito dalla stessa [redacted] rivelatosi inadatto ad assolvere a tutte le necessità dello studio legale e che ha determinato disservizi e maggiori oneri a carico della segreteria.

Poiché la richiesta di liquidazione in via equitativa non esime dall'onere probatorio, va evidenziato che solo parte dei danni lamentati possono dirsi provati e, in particolare quelli relativi alle difficoltà di comunicazione con altri studi e di gestione della segreteria.

Tanto premesso e considerato che con recente orientamento le Sezioni Unite hanno stabilito che la liquidazione del danno non patrimoniale deve essere valutato unitariamente ed in maniera onnicomprensiva, alla luce degli elementi offerti, considerando anche gli inconvenienti verificatisi anche dopo la messa a disposizione del cellulare della segretaria, risultanti dalle acquisizioni istruttorie, tale forma di danno deve essere liquidato in via equitativa in €. 4.000,00 con gli interessi legali dalla domanda al saldo e posto a carico della convenuta [redacted]

Deve, invece, essere respinta la domanda proposta da [redacted] nei confronti di [redacted]. Quest'ultima, tramite i documenti depositati, è riuscita a dimostrare la propria estraneità alla vicenda, avendo proceduto alle operazioni necessarie al passaggio dell'utenza da [redacted] a [redacted] non avendo ulteriore veste per intervenire tanto è vero che, trattandosi di una linea ISDN, la necessaria operazione di sostituzione presso i locali degli attori della borchia [redacted] con una della [redacted] stata compiuta da un tecnico [redacted] in data 24.1.2006 (v. doc. 10 fascicolo degli attori).

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, in persona del giudice unico dr. Letizia Caliento, sulla domanda promossa da Zardo Fulvio, Zardo Giobbe in proprio e n.q. di l.r.p.t. dello Studio Legale Associato Fulvio Zardo e Giobbe Zardo con atto di

citazione ritualmente notificato, nei confronti di [redacted] s.p.a.
Direzione e Coordinamento di [redacted] - [redacted] s.p.a., in
persona del l.r.p.t., nonché di [redacted] s.p.a., in persona del l.r.p.t., nel
contraddittorio delle parti, così provvede:

condanna la convenuta [redacted] s.p.a. al risarcimento dei danni subiti
dagli attori liquidati in € 4.000 con gli interessi legali dalla citazione al saldo
nonché al rimborso delle spese processuali in favore degli attori, liquidate in
complessivi € 3.637 di cui € 260 per spese, € 1.577 per diritti ed € 1.600 per onorari;
oltre IVA e CAP come per legge e 12,5% per rimborso spese generali,
respinge la domanda di [redacted] nei confronti di [redacted] e condanna [redacted] al
rimborso delle spese processuali liquidate in favore di [redacted] in € 2.250, di cui € 50
per spese, € 800 per diritti ed € 1.400 per onorari oltre accessori sopra indicati.

Così deciso in Roma il 12.3.2012

IL GOT

CANCELLIERE C
Dot.ssa Frau Emilia

Letizia Caliento
Let. Caliento

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositaro in Cancelleria



Roma, il 21 MAR. 2012

CANCELLIERE C
Dot.ssa Frau Emilia